



BOZZA FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

ART. 1

“Oggetto e importo del contratto”

Il presente Foglio patti e condizioni disciplina la fornitura di tesserini venatori per la stagione 2018-2019.

Il Direttore dell'esecuzione è il Dirigente della UO Sviluppo di Sistemi Forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico-Venatorie della DG Agricoltura.

ART. 2

“Modalità di affidamento dell'incarico”

L'incarico per la fornitura di cui trattasi è stato conferito ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 3

“Caratteristiche tecniche della fornitura e durata del contratto”

Le caratteristiche tecniche della fornitura, i prodotti richiesti e le modalità e i tempi di consegna sono dettagliati nella scheda tecnica allegata quale parte integrante al presente Foglio Patti e Condizioni.

Il presente contratto decorre dalla data in cui l'Amministrazione l'ha ricevuto firmato digitalmente dall'aggiudicatario: tale data verrà comunicata al fornitore e al Direttore dell'esecuzione.

La durata del presente contratto potrà essere prorogata, in caso di motivata necessità, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque nel rispetto della soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 4

“Penali e risoluzione del contratto”

In caso di ritardo nella consegna del bene entro i tempi previsti al precedente art. 3 o di difformità della fornitura rispetto alle previsioni del presente foglio patti e condizioni, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento, oltre tale percentuale è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto.

In caso di difformità della fornitura consegnata rispetto a quanto richiesto, resta impregiudicata la facoltà per l'Amministrazione di chiedere il risarcimento di qualunque eventuale danno conseguente al mancato rispetto del presente contratto ed è inoltre facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto stesso.

Nel caso venissero riscontrate violazioni alle prescrizioni contrattuali, si procederà tramite PEC alla contestazione delle circostanze rilevate. L'appaltatore potrà inviare le proprie

BOZZA

controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 giorni dalla formale contestazione via PEC. Valutate le ragioni addotte, l'Amministrazione potrà procedere all'applicazione delle relative penali.

Qualora l'inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da cause di forza maggiore, l'appaltatore dovrà notificare tale circostanza via PEC al Direttore dell'esecuzione.

L'Amministrazione si riserva di effettuare in qualsiasi momento la verifica sulla veridicità delle autocertificazioni presentate e, in caso di esito negativo, procederà all'immediata risoluzione del contratto.

ART. 5

“Modalità di pagamento”

L'Amministrazione Regionale provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura posticipata. Le fatture dovranno essere emesse secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia. Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente riportare:

- il Codice Identificativo Gara (CIG) Z762317053
- il codice RLID: l'assenza o la non corretta indicazione del codice RLID comporterà il rifiuto della fattura:
- il codice ufficio IPA: 0M1EFD

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) la Giunta corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione *“scissione dei pagamenti”*.

Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto, dall'art. 30, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tale ritenuta non deve essere effettuata nel caso di pagamento in un'unica soluzione.

Pertanto, a prescindere dal regime IVA della fornitura, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto oppure esposto direttamente al netto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

Il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione della fattura previa verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle clausole contrattuali e rilascerà, a tal fine, il relativo certificato di verifica di conformità che dovrà essere confermato dal R.U.P.

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di procedere alla preventiva acquisizione del DURC si stabilisce, ai sensi dell'art.4 comma 4 del D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal 192/2012, che il pagamento delle fatture verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse da parte della Struttura che liquida.

In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del codice civile.

Le fatture, a cura dell'aggiudicataria, dovranno essere corredate, nel caso di forniture, dalle bolle di consegna munite della data di ricevimento e del timbro con firma di sottoscrizione

BOZZA

di un incaricato della Struttura destinataria. Solo tali bolle faranno fede dell'effettiva data di consegna dei beni.

ART. 6

“Responsabilità”

Il soggetto aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e delle perfetta esecuzione della fornitura.

Il soggetto aggiudicatario è responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili allo stesso o ai suoi dipendenti: pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele all'uopo necessari, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente l'espletamento della fornitura.

ART. 7

“Controversie”

Le eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto saranno di esclusiva competenza del Foro di Milano

ART. 8

Trattamento dei dati personali”

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.196/2003 il Titolare del trattamento dati personali è la Giunta Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante.

Responsabile del trattamento interno è il Direttore Generale della D.G. Agricoltura.

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 d.lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

Il Direttore Generale della D.G. Agricoltura, in qualità di responsabile, nomina per conto dell'Ente il contraente quale responsabile esterno del trattamento dati, nella persona di

.....

Il soggetto contraente:

1. dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali.
2. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari.
3. si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto n. 5709 del 23 maggio 2006 nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio.
4. si impegna a nominare, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato.

BOZZA

5. si impegna a comunicare a Regione Lombardia ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare Regione Lombardia, affinché quest'ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento.
6. si impegna a nominare ed indicare a Regione Lombardia una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali".
7. si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze.
8. consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 9

"Obblighi di sicurezza connessi al contratto"

Il presente contratto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale (e/o mera fornitura).

Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero.

ART. 10

"Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali e Codice di comportamento"

Il "Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali" approvato con d.g.r. n. 1229 del 30.01.2014 costituisce parte integrante del presente foglio patti condizioni al quale viene **allegato**.

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'appaltatore sono inoltre tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel "Codice di comportamento per il personale della Giunta della Regione Lombardia", approvato con d.g.r. n. 6062 del 29.12.2016 e pubblicato sul sito internet www.regione.lombardia.it.

La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ART. 11

"Obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti – art. 3 legge 13.8.2010 n. 136"

Il Soggetto Aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136 del 13.8.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e di subfornitori.

In caso di inadempimento il contratto si intende risolto di diritto.

Codice CIG Z762317053

Le parti si obbligano inoltre a rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 25 del D.L. 66/2014 convertito con Legge n. 89 del 24.06.2014.

ART. 12

"Controlli"

Si dà atto che tutti i controlli sui requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 sono stati attivati e hanno dato esito positivo ad eccezione di (precisare), non ancora pervenuto alla data di sottoscrizione del presente Foglio patti e condizioni e si dà atto altresì che qualora l'esito di tale controllo sia negativo, il contratto si considererà risolto di diritto.

BOZZA

Data,

Il Legale Rappresentante

(Timbro e firma)